



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 22/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2011, n. 2410

Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa 2012-2013.

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 ed in particolare l'art. 3 che determina iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
- Il D.Lgs 31.3.1998, n° 112, con il Capo III, ha avviato il processo in senso federalistico del servizio scolastico, trasferendo dalla filiera ministeriale a quella delle Regioni e degli Enti locali diverse funzioni della programmazione e gestione amministrativa dello stesso;
- tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, in materia di Istruzione Scolastica vi è la programmazione, sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento...";
- l'art. 139 del precitato Decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, che ha recepito le funzioni conferite dal D.Lgs. n.112/98, all'art. 25 lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione in materia ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio";
- un riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1.8.2000, n° 181, in attuazione del D.P.R. 18.6.1998, n° 233, avente per oggetto: "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi della L.n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98";

- le sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2004 e n. 200/2009 hanno ribadito la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per l'immediata e diretta incidenza che essa ha sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio e che spetta alle Regioni anche la competenza nella distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, in quanto strettamente connessa con la programmazione delle reti scolastiche.

Visti, inoltre:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale e i successivi decreti di attuazione
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- l'art. 1, commi 622, 624, e 632 della legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione e prevede, altresì, al citato comma 632, la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;
- la Legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n.7, ed in particolare l'art. 13 che ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali prevedendo inoltre, attraverso l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari;
- l'art. 64 comma 4) del D.L. n.112/2008, convertito in Legge n.133 del 6 agosto 2008;
- il DPCM 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";
- l'art. 1 comma 3) del D.P.R. 20 marzo 2009 n.81, avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che rinvia, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1) ai criteri e ai parametri previsti dal D.M. 15 marzo 1997, n. 176, dal D.M. 24 luglio 1998 n.331 e dal D.P.R. 18 giugno 1998 n.233;
- i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 nn.87, 88, 89, con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado.
- il Decreto Interministeriale (MIUR - MLPS) del 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo del 29 aprile 2010 e prevede l'avvio della messa a regime dei percorsi di leFP;
- l'Intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, riguardante l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale;
- il D.M. n.4/2011 di adozione delle Linee guida di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardate la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di leFP;
- la Legge 15 luglio 2011 n.111 (art.19 commi 4 e 5).

Atteso che la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per gli studenti e le famiglie;

Considerato che la Regione intende programmare l'offerta di istruzione e formazione secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio territoriale, settoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità formative per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo e pervenire ad un assetto, a regime, della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione logistica, che tenga conto della collocazione geografica, delle strutture fisiche e delle dotazioni infrastrutturali e sia funzionale alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità, che tenga conto delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal mondo del lavoro.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente, definire criteri omogenei che orientino la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche in un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale.

Preso atto del documento approvato nella Conferenza delle Regioni e Province autonome del 27 ottobre 2011, recante indicazioni applicative dell'art.19 comma 4 della Legge n.111/2011. Sentiti l'Ufficio Scolastico regionale, le Province e le Organizzazioni sindacali;

Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa da parte degli Enti locali competenti relativamente all'anno scolastico 2012-2013, riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. e I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di emanare le "Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la

programmazione dell'offerta formativa 2012-2013", di cui all' allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di notificare il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale, alle Province ed ai Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola